

**Data ultimo aggiornamento: 09/03/2022**

## **FAQ n°1**

**Oggetto: Chiarimenti Istruzioni operative n° 13 del 08/02/2022. Decreto ministeriale n. 675444 del 23/11/2021. Disposizioni relative alle modalità di presentazione e di istruttoria delle domande riguardate i contributi per gli interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”**

### *1. Chiarimenti in merito all'aggiornamento del fascicolo aziendale.*

Al fine di procedere con la presentazione della domanda, sarà obbligatorio procedere prima con l'aggiornamento del fascicolo aziendale. Tra le varie informazioni da aggiornare, in particolare per chi presenta domanda per ammodernamento, dovranno essere valorizzati i dati relativi all'anno di impianto e alla tipologia di irrigazione. L'assenza di queste informazioni non permetterà la presentazione della domanda.

### *2. Dove è possibile reperire il modello di relazione a firma di un tecnico abilitato da allegare alla domanda di sostegno?*

Il modello di relazione sarà reso disponibile sul portale SIAN. AGEA provvederà a pubblicare sul sito istituzionale la messa a disposizione dei modelli utili ai fini della presentazione della domanda di sostegno.

### *3. Una cooperativa aderisce ad una OP olivicola riconosciuta. I soci di questa Cooperativa possono essere considerati associati alla OP olivicola?*

Si, i soci della Cooperativa possono essere considerati associati.

### *4. I soggetti che possono accedere all'aiuto sono i produttori olivicoli associati ad Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del DM n. 617 del 2018: l'adesione dell'azienda agricola all'OP riconosciuta ai sensi del DM n.617 del 2018 deve risultare nella base soci della OP su SIAN o da elenco dei soci detenuto dalla Cooperativa?*

Per poter presentare la domanda, il produttore deve risultare iscritto nel libro soci detenuto dalla OP. Inoltre, deve essere presente nella base associativa presente sul SIAN. Poiché la base soci è

stata chiusa al 31/01/2022, si riportano di seguito le due modalità ammesse per la partecipazione alla misura:

- se il socio è già presente nella banca dati SIAN, sarà sufficiente indicarlo in domanda
- se il socio non è presente nella banca dati SIAN, sarà necessario allegare all'atto di presentazione della domanda la copia della delibera di ammissione a socio della OP.

La condizione di socio inserito nella banca dati SIAN sarà poi verificato in fase di liquidazione del saldo.

*5. Un produttore che non ha nel proprio fascicolo aziendale superficie olivetata può presentare domanda per investimento in nuovo impianto?*

Si, è possibile. Nel caso in cui non sia già socio di una OP, dovrà allegare all'atto di presentazione della domanda la copia della delibera di ammissione a socio della OP. Nel caso in cui sia già socio non produttore di una OP iscritto al SIAN sarà sufficiente indicarlo in domanda.

La condizione di socio produttore inserito nella banca dati SIAN sarà poi verificato in fase di liquidazione del saldo.

*6. È possibile aderire ad una OP fuori regione (ad esempio azienda sita in regione Abruzzo che aderisce ad OP olivicola della regione Puglia)?*

Si, è possibile aderire ad una OP fuori regione.

*7. Quale tipo di documentazione è richiesta per la certificazione dell'età degli olivi pari o superiore a 40 anni?*

Non è prevista nessuna documentazione. Il dato relativo all'anno di impianto sarà recuperato direttamente dal fascicolo aziendale. Sarà quindi necessario procedere con l'aggiornamento di quest'ultimo, prima di effettuare la presentazione della domanda.

*8. È possibile fare interventi per l'ammodernamento (potature, impianti di irrigazione, infittimenti) in un oliveto con piante di età prevalentemente superiore a 40 anni?*

No, il criterio sull'età è un requisito di ammissibilità previsto dal Decreto Ministeriale. Ciò implica che tale criterio deve essere rispettato su ogni appezzamento oggetto di richiesta.

*9. È possibile avere maggiori specifiche tecniche relative ai sistemi di agricoltura di precisione (DSS)?*

Sono tutti quegli strumenti tecnologici a supporto delle decisioni dell'imprenditore per una razionale conduzione dell'oliveto che consentono la rilevazione e la trasmissione dei dati relativi ad es. umidità terreno, luminosità, condizioni meteo, patogeni.

*10. Cosa si intende per potatura straordinaria e potatura di riforma.*

La **potatura straordinaria** è una operazione colturale che viene eseguita una tantum (capitozzatura) o in condizioni particolari (slupatura) ed interessa piante in evidente stato di abbandono.

La **potatura di riforma** è una forma drastica di potatura che ha lo scopo di razionalizzare e ringiovanire le piante; si pratica quando:

- si rende necessario adattare la forma dell'albero poiché non ritenuta idonea a fini produttivi (ad esempio utilizzo di macchinari per la raccolta agevolata o meccanizzata);
- bisogna cambiare la conformazione delle piante a seguito di gelate o avversità;
- variazione della forma di allevamento.

*11. È possibile realizzare nuovi impianti o ammodernamenti in più appezzamenti?*

Si, è possibile realizzare l'investimento in più appezzamenti.

*12. Nel caso di investimenti su più appezzamenti i sistemi DSS devono essere presenti su ciascun appezzamento o è sufficiente che sia presente solo su uno?*

È sufficiente almeno su uno, a condizione che gli appezzamenti oggetto dell'investimento siano omogenei per caratteristiche climatiche e pedologiche.

*13. È possibile presentare una sola domanda inserendo una parte di terreni oggetto di ammodernamento e una parte di terreni oggetto di nuovo impianto?*

No, non è possibile. Come previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale, ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sostegno aderendo esclusivamente ad una delle due tipologie di investimento previste.

*14. Uno stesso richiedente può presentare due diverse domande, una oggetto di ammodernamento ed una per nuovi impianti?*

No, ciascuno richiedente può presentare una sola domanda di sostegno aderendo esclusivamente ad una delle due tipologie di investimento previste.

*15. È possibile presentare una sola domanda inserendo una parte di terreni con numero di piante per ettaro maggiore o uguale a 389 ed una con numero di piante minore di 389?*

Si è possibile richiedere contemporaneamente, per la stessa tipologia di investimento sia interventi con numero di piante per ettaro maggiore o uguale a 389, che minore di 389.

*16. È possibile presentare domanda di sostegno per opere già in corso?*

No, non è possibile presentare domanda per opere già avviate. Ne consegue che le fatture emesse prima di essere risultati idonei al bando non sono ammissibili.

*17. È possibile presentare domanda di ammodernamento per la sola operazione di potatura da riforma o infittimento?*

Si, per interventi di ammodernamento è possibile presentare domanda per la sola operazione di potatura da riforma o infittimento.

*18. Negli impianti di irrigazione a goccia sono compresi anche gli impianti di subirrigazione?*

Si, sono compresi

*19. In caso di ammodernamento è possibile cumulare su uno stesso appezzamento più operazioni colturali?*

Si, è possibile

*20. Cosa si intende per “importo aggiuntivo per struttura di sostegno”?*

La struttura di sostegno è quella struttura che si realizza in un impianto intensivo o super intensivo per agevolare la forma di allevamento a siepone ed è costituita da fili in acciaio, ancore, tiranti, pali capotesta.

Tale voce è da escludere in un impianto tradizionale.

*21. Nel D.M. la tabella dei costi standard si riferisce soltanto a forma di allevamento a vaso. È possibile realizzare nuovi impianti con una forma di allevamento diversa dal vaso, utilizzando i costi standard del D.M.?*

Si, è possibile.

*22. Il costo di 22 euro a pianta per la potatura di riforma è da intendersi valido anche per la potatura straordinaria?*

Si, nell'allegato 2 al Decreto sono previsti costi ammissibili per interventi di potatura straordinaria finalizzate al recupero produttivo degli oliveti, ivi compresa quella di riforma. Il costo della potatura di riforma sarà quindi applicabile anche alla potatura straordinaria.

*23. Come si può documentare il rispetto della lettera ii dell'allegato 1 al D.M?*

Con la conservazione e l'esibizione, a richiesta, della certificazione varietale rilasciata dal vivaio e riportata nella fattura o sul DDT.

*24. La verifica delle spese sostenute e dei lavori in economia è da intendersi su tutte le operazioni dell'oliveto o è limitata a quelle operazioni per i quali non esistono i costi standard (estirpazione, infittimento e potatura straordinaria e di riforma)?*

Le spese rendicontate con i costi standard non devono essere documentate, quindi non andranno verificate le fatture; le operazioni determinate sulla base di valori medi di mercato andranno verificate e si dovranno documentare o sulla base di un'autocertificazione o applicando quanto previsto per i lavori in economia nei bandi PSR di ogni singola Regione.

*25. È prevista una dicitura standard da utilizzare per la casuale delle fatture da rendicontare?*

Le fatture da rendicontare dovranno riportare in casuale il numero di domanda di sostegno.

*26. È possibile rendicontare anche le spese sostenute per lavorazioni preparatorie all'intervento?*

Le spese sostenute per le lavorazioni preparatorie sono ammesse a contributo e dovranno essere imputate alla voce di costo Impianto base, così come riportato nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale.

*27. Il Principio 1 – Priorità ai soggetti con impianti a partire da 389 piante/ha, fa riferimento al numero di piante per ettaro presenti al momento della presentazione della domanda o è riferito alla densità post - intervento?*

Il numero di piante per ettaro da considerare è quello post – intervento.